



TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Istruttore,

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2.10.2006;
letti gli atti e i verbali di causa;

ritenuto che non può trovare accoglimento la richiesta di ordinare all'istituto di credito convenuto l'esibizione dei contratti nonché di tutti i movimenti ad essi attinenti, in quanto, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'istituto previsto dall'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (, fra le tante, Cass. 10043/2004);

che, invero, quanto ai contratti – dai quali risultano le clausole che li regolavano – essendo sicuramente gli stessi nella disponibilità degli attori, sarebbe loro spettata la relativa produzione;

che, inoltre, rispetto alla documentazione inerente ai movimenti dei conti oggetto del presente procedimento, gli attori sono titolari, ai sensi dell'art. 119, 4° comma D.lgv. 385/93, del diritto di riceverne copia da parte dello stesso istituto di credito;

che, pertanto, la richiesta formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. poteva essere accolta qualora gli attori avessero quantomeno dimostrato di aver richiesto, alla banca, copia dei predetti documenti;

ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione

P.Q.M.

rigetta la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte attrice e rinvia, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 1.10.2007.

Si comunichi.

Barcellona P.G., li 13.10.2006.

Il Giudice Istruttore

(dott.ssa Viviana Cusolito)

Depositato nelle Cancelleria del Tribunale
di Barcellona il 17 OTT 2006

IL CANCELLIERE
Francesco Calandrucio